

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957

(69^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Costituzione del comune autonomo di Carapelle, in provincia di Foggia » (2060) (D'iniziativa dei deputati De Meo e Petrilli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENZIE	Pag.	1081, 1082
ANGELINI, relatore		1081
BATTAGLIA		1082
LOCATELLI		1082
LUBELLI		1082

« Distacco dal comune di Montefiorino (Modena) delle frazioni a destra del torrente Dragone (Palagano-Boccassuolo-Castrignano-Susano-Savoniero-Monchio) e costituzione delle stesse in comune autonomo con la denominazione di Palagano » (2100) (D'iniziativa del deputato Bartole) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1078, 1081
AGOSTINO	1079, 1081
ANGELINI, relatore	1078, 1081
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	1080

CONDORELLI	Pag.	1080
LEPORE		1081
MENOTTI		1080
PIECHELE		1080
TERRACINI		1079, 1080

« Concessione a taluni Comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di ospitalità conseguenti ad eventi bellici » (2129)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	1068, 1069
BATTAGLIA	1069
LEPORE	1069
LOCATELLI	1069
MOLINELLI	1069
TUPINI	1069

« Disposizioni per la nomina a "vice direttore", o qualifiche equiparate, degli impiegati delle carriere speciali contemplate al titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (2284) (D'iniziativa del deputato Cervone) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENZIE	1070, 1073
AGOSTINO	1073
BATTAGLIA	1073
LOCATELLI	1072
LUBELLI	1073
PIEGARI, relatore	1070
ZOTTA, Ministro senza portafoglio	1073

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	1073, 1078
AGOSTINO	1074, 1076
BATTAGLIA	1078
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	1073, 1074, 1075, 1077, 1078
LEPORE	1073
LOCATELLI	1075
SCHIAVONE	1075, 1076
SPASARI	1078
TERRACINI	1075, 1078

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, Fedeli, Lepore, Locatelli, Lubelli, Menotti, Molinelli, Piechele, Piegari, Raffener, Schiavone, Spasari, Terracini e Tupini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Gramegna e Molinari sono sostituiti rispettivamente dai senatori Boccassi e De Bacci.

Intervengono il Ministro senza portafoglio Zotta e il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione a taluni Comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di ospedalità conseguenti ad eventi bellici » (2129).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a taluni comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di ospedalità conseguenti ad eventi bellici », sul quale riferirò io stesso.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Come è a conoscenza di tutti gli onorevoli colleghi, le condizioni economiche dei Comuni sono più che precarie. La situazione di certi Comuni si è aggravata in dipendenza di eventi bellici che vi determinarono la distruzione di case di abitazione fino al 75 per cento. Per di più, questi eventi bellici, determinarono, in funzione delle distruzioni, degli sfollamenti in massa, che hanno provocato necessariamente anche delle malattie, e quindi ricoveri in ospedale eccezionalmente numerosi. Allo stringere dei conti, i Comuni si sono visti arrivare le spese di ospedalità, e le loro situazioni precarie si sono aggravate in dipendenza di questo fatto.

Il Governo è venuto quindi nella determinazione di andare incontro a questi Comuni e di concedere un contributo in capitale pari al cin-

quanta per cento del residuo debito risultante alla data del 30 giugno 1955 per ospedalità consumate durante il periodo dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947.

L'onere per lo Stato è di cento milioni e c'è la copertura. Dal punto di vista generale non vi sono contestazioni. Però, la Commissione finanze e tesoro ha fatto qualche rilievo, perchè vi sono dei Comuni che hanno avuto uno sfollamento quasi totale e quindi elevatissime spese di ospedalità, ma senza aver avuto la percentuale di distruzioni che in base al presente disegno di legge darebbe diritto al contributo di cui si tratta. Do lettura del parere della Commissione finanze e tesoro:

« Dal punto di vista della copertura non vi sono obiezioni, ma se il disegno di legge fosse stato rimesso anzichè alla Commissione 1^a alla 5^a, alla quale vengono sempre mandati i provvedimenti riguardanti la finanza comunale, si sarebbe dovuto osservare:

c) che l'attribuire il contributo a coloro che hanno avuto la distruzione superiore al 75 per cento dei vani ma che hanno avuto uno sfollamento quasi totale, anche perchè lo sfollamento deve essere avvenuto prima della distruzione, altrimenti sarebbe avvenuto in modo definitivo e senza spese di ospedalità!

b) che l'attribuire il contributo per le ospedalità dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947, mentre i Comuni siciliani, che sono stati liberati nel 1942, pur possono essere stati danneggiatissimi, è ingiusto.

c) che l'attribuire il contributo a coloro che non hanno potuto pareggiare il bilancio nonostante le supercontribuzioni è come beneficiare i pigri e trascurare i valorosi; ci sono certi piccoli Comuni della zona alpina che sono stati distrutti totalmente dalla guerra e dalle rappresaglie dei partigiani (Trissino, Vestenanuova, Montecchia di Crosara, alcuni paesi dell'Ossolano); si tratta di paesi poverissimi, ma dove gli amministratori fanno qualunque sforzo per far pareggiare il bilancio.

Pertanto sembra che il disegno di legge non dovrebbe essere approvato nella attuale formulazione in quanto dovrebbe riguardare i Comuni che hanno avuto sfollamenti eccezionali per ordine dell'autorità ed in cui si accerti che

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)69^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

in conseguenza dello sfollamento — quando avvenuto — ci siano state spese di ospedalità maggiori del normale ».

Successivamente a questo parere ho avuto un nuovo contatto con il Presidente della Commissione finanze e tesoro, al quale ho fatto presente che i rilievi sono legittimi e fondati; però se noi estendiamo questo beneficio ai Comuni siciliani, e ai Comuni che non hanno avuto danni puramente materiali nella percentuale indicata, corriamo il rischio di fare aspettare i Comuni beneficiari in base all'attuale testo del disegno di legge, che sono pressati per il pagamento delle ospedalità, senza giovare agli altri, mancando la copertura per la ulteriore estensione delle provvidenze disposte nel disegno di legge in esame. Il Presidente della Commissione finanze e tesoro allora ha detto che la Commissione stessa non ha difficoltà a che sia varato il disegno di legge in discussione, salva la preparazione, in un secondo tempo, di una legge integrativa, con la relativa copertura. Se gli onorevoli colleghi ritengono che si possa varare questa legge così come è, dato che per essa esiste già la copertura dei cento milioni di onere, possiamo andare incontro ai Comuni in essa contemplati. Se noi estendiamo il provvedimento a tutti i Comuni, ripeto, la copertura non è sufficiente, e lo stesso Presidente della Commissione finanze e tesoro ha convenuto perciò sull'opportunità di varare questo disegno di legge senza modificazioni, e poi fare un provvedimento integrativo.

Il criterio che è stato fissato nella legge è molto semplice. Come ho già detto, si è preso a base, il periodo dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947. All'onere debitorio per le modalità consumate in tale periodo, lo Stato concorre per il cinquanta per cento. La spesa è, come ho già detto, di cento milioni.

La questione è sorta soprattutto per i Comuni della provincia di Cassino, ma il Governo ha ritenuto di estendere il provvedimento a tutti i Comuni d'Italia che abbiano subito una distruzione superiore al settantacinque per cento.

LEPORE. Io sono favorevole all'approvazione del provvedimento. È giusto però che il Governo provveda a una legge integrativa: il

problema è troppo grave e troppo sentito per non affrontarlo.

MOLINELLI. In realtà vi sono ospedalità non pagate dai Comuni le quali riguardano le gestioni passate. Ma in tutti i Comuni vi è una situazione tale per cui è il caso di affermare una volta di più la necessità di rivedere la finanza locale.

LEPORE. Io vorrei si votasse un ordine del giorno il cui contenuto fosse limitato ai concetti esposti dal Presidente, cioè riguardanti i Comuni che hanno subito danni inferiori al settantacinque per cento, ma che si sono trovati nella stessa condizione per quanto concerne le malattie derivanti da sfollamenti e le conseguenti spese di ospedalità.

LOCATELLI. Il senatore Lepore mi ha preceduto. Anche io sono del parere che debba essere approvato il disegno di legge, ma che sia da approvare anche un ordine del giorno in cui si inviti il Governo a provvedere per gli altri Comuni.

TUPINI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

Circa l'ordine del giorno di cui si è parlato, io farei invece la proposta che lo stesso Presidente Baracco si facesse promotore di un disegno di legge a integrazione di questo, sulla base dei rilievi della 5^a Commissione. In questo modo si agirebbe più speditamente e più concretamente.

BATTAGLIA. Posso offrire al Presidente la mia collaborazione.

PRESIDENTE, *relatore*. La ringrazio.

LEPORE. Se sono tutti d'accordo, sono d'accordo anch'io circa la proposta del senatore Tupini.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessuno facendo obiezioni, così rimane stabilito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A favore dei Comuni ammessi con decreto del Ministro dei lavori pubblici a fruire dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per avere subito, a causa degli eventi bellici, una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione e che non abbiano raggiunto il pareggio del bilancio 1955, nonostante l'applicazione delle supercontribuzioni, è concesso un contributo in capitale da parte dello Stato pari al 50 per cento dell'importo residuo, risultante alla data del 30 giugno 1955, delle somme da essi dovute per rette di spedalità consumate durante il periodo dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere di 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-1958 concernente provvedimenti in corso di perfezionamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Cervone: « Disposizioni per la nomina a " vice direttore ", o qualifiche equiparate, degli impiegati delle carriere speciali contemplate al titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (2284) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Cervone: « Disposizioni per la

nomina a « vice direttore », o qualifiche equiparate, degli impiegati delle carriere speciali contemplate al titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli impiegati delle carriere speciali, di cui al titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che alla data del 30 giugno 1956 già rivestivano la qualifica di segretario, grado IX di gruppo B del cessato ordinamento gerarchico, o che a tale qualifica siano successivamente pervenuti mediante concorso per merito distinto, o esame di idoneità, ovvero mediante concorso per esame speciale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, possono conseguire la nomina a « vice direttore » o qualifica equiparata mediante scrutinio per merito comparativo.

PIEGARI, *relatore*. Il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte seconda — ordinamento delle carriere — titolo V, contempla la istituzione delle « carriere speciali » per gli impiegati dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro. Esse si riferiscono al personale degli uffici periferici, per il quale anteriormente al 1° luglio 1956 erano stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo A e di gruppo B; e si distinguono, secondo l'ordinamento previsto dai quadri indicati con i numeri 82, 83 e 84 allegati al medesimo testo unico, in carriere di « concetto » (dal grado XI al grado IX del soppresso ordinamento) e « direttive » (ex grado VIII e superiori).

I due tronconi, quelli di concetto e quello direttivo, di queste carriere speciali costituiscono lo svolgimento di un'unica carriera, in quanto il primo troncone (concetto) è propedeutico al secondo (direttivo), come si evince chiaramente

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)69^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

dal primo comma dell'articolo 196 dello stesso testo unico, in virtù del quale l'accesso alle carriere direttive « è riservato agli impiegati appartenenti alle carriere di concetto degli stessi uffici », e dal secondo comma del suddetto articolo, per il quale la nomina alla qualifica di vice direttore (ex grado VIII) si consegue mediante concorso per esami riservato ai medesimi impiegati.

Secondo quanto stabilito, poi, dall'ultimo comma dell'articolo 195, al personale delle carriere speciali « sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del presente decreto » per le carriere direttive e di concetto. Ond'è che la distinzione, cui è ricorso il legislatore dividendo in due tronconi lo svolgimento di un'unica carriera, non può costituire ostacolo per l'applicazione delle norme di beneficio dettate per tutte le altre carriere dell'Amministrazione dello Stato.

In fatto, peraltro, non sono state estese al personale di dette carriere le agevolazioni previste dalle norme transitorie, cosicchè i funzionari che si trovavano in particolari situazioni, alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, non hanno visto garantita la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, giusta garanzia di cui all'articolo 2, punto 17, della legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181.

A tale omissione vuole appunto porre rimedio il disegno di legge, di iniziativa del deputato onorevole Vittorio Cervone, che, nel testo modificato approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati, viene oggi sottoposto all'esame della 1^a Commissione del Senato della Repubblica.

In proposito va rilevato che, in virtù della riforma effettuata nel 1923, il personale di cui trattasi venne inquadrato nel ruolo di gruppo B, con sviluppo di carriera fino al grado VI, previo il superamento di un solo esame, per merito distinto o di idoneità, per la promozione dal grado X al grado IX.

Con la legge 25 gennaio 1940, n. 4, venne istituito in tali carriere anche il ruolo di gruppo A, con inizio dal grado VIII, nel quale venivano inquadrati gli impiegati in possesso di laurea. Era previsto, per il passaggio al gruppo di nuova istituzione, un apposito esame. Ma,

dopo che in fase di prima applicazione erano stati collocati nel ruolo di gruppo A, *ope legis* (articolo 28 della citata legge 25 gennaio 1940, n. 4), gli impiegati di gruppo B che a quella data rivestivano i gradi VI, VII VIII e IX ed erano in possesso di laurea ovvero erano in servizio da data anteriore all'11 novembre 1923 (entrata in vigore della precedente riforma), gli altri collocamenti della specie avvennero, per ben nove anni, attraverso l'applicazione dell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che dettò norme per le promozioni per merito comparativo, anzichè per esami. Cosicchè fu provveduto, per lo stesso impiegato, alla promozione per scrutinio dal grado X al grado IX di gruppo B ed al quasi sempre contemporaneo collocamento nel grado VIII di gruppo A o B, non essendo richiesto alcun periodo minimo di permanenza nel grado IX.

Venuta a cessare, col 31 dicembre 1951, l'applicazione del citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, le Amministrazioni interessate non curarono di bandire i prescritti concorsi per la promozione al grado IX di gruppo B e per l'inquadramento nel grado VIII di gruppo A. Per conseguenza, una notevole massa di impiegati restò bloccata al grado X, mentre solo una parte di coloro che precedentemente erano pervenuti al grado IX nel ruolo di gruppo B poterono essere promossi ai gradi VIII e successivi. Nessuno poté più passare nel parallelo ruolo di gruppo A, ancorchè laureato. Soltanto nell'anno 1956, dopo l'approvazione e la pubblicazione delle norme delegate concernenti il nuovo ordinamento ed appena pochi giorni prima della loro entrata in vigore, vennero finalmente banditi i concorsi di promozione e gli impiegati, da anni in attesa, affrontarono la prova di esame fiduciosi di poter proseguire in carriera senza ulteriori ostacoli.

Entrato in vigore, con il 1° luglio 1956, il nuovo ordinamento delle carriere, i funzionari appartenenti ai due distinti ruoli, di gruppo A e di gruppo B, vennero inquadrati — in forza dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, — nella carriera direttiva di nuova istituzione, inserendosi, secondo le singole anzianità di grado, nel nuovo ordine dell'unico ruolo. E, per conseguenza, è venuta a cessare la carriera di gruppo B, senza che fosse conservato, a con-

sumazione, il relativo ruolo del personale di concetto.

Tale inquadramento ha posto fine alla paradossale situazione creatasi nel 1940, operando la auspicata riunificazione dei ruoli di gruppo A e B con identiche funzioni. Ma la riforma non ha tenuto conto di coloro che legittimamente superarono (o supereranno) lo sbarramento, previsto dal cessato ordinamento delle carriere, per il passaggio dal grado X al grado IX di gruppo B e che, per tale fatto, acquisirono il diritto alla immediata promozione per scrutinio al grado VIII, senza alcun obbligo di permanenza minima nel grado IX.

Ora, avendo il nuovo ordinamento, entrato in vigore il 1° luglio 1956, spostato di un grado in tutte le carriere l'esame cosiddetto di sbarramento alla qualifica superiore, il legislatore si è saggiamente preoccupato di salvaguardare i diritti acquisiti dagli impiegati che già avevano superato tale esame sotto l'impero del soppresso ordinamento, sia pure nel grado inferiore. Ed ha provveduto in conseguenza con le norme transitorie stabilite dagli articoli 368 (promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di 1^a classe), 370 (promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario) e 371 (promozione a primo archivista degli impiegati inquadrati nella qualifica di archivista) del già citato decreto presidenziale n. 3 del 1957.

In virtù di tali norme, gli impiegati i quali, alla data del 30 giugno 1956, già rivestivano le qualifiche di consigliere di prima classe (VIII/A), segretario (IX/B) e archivista (XI/C) o che a tali qualifiche siano successivamente pervenuti mediante esami in corso di espletamento a tale data, ovvero mediante gli esami speciali per colloquio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, per il personale in particolari situazioni, possono essere promossi alla qualifica superiore (rispettivamente direttore di sezione, primo segretario e primo archivista) mediante scrutinio per merito comparativo, senza dover sostenere il nuovo esame istituito per tali qualifiche.

Appare chiaro, quindi, come l'articolo unico del disegno di legge in esame miri ad estendere alle carriere speciali le norme già esistenti

nel testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e come in sostanza, senza voler creare nulla di nuovo o di diverso, esso applichi ai funzionari di tali carriere lo stesso trattamento già previsto per gli impiegati delle carriere ordinarie. In mancanza si verrebbe a creare una ingiusta sperequazione, in ordine allo svolgimento della carriera, tra gli stessi funzionari appartenenti alla medesima amministrazione. Infatti, mentre precedentemente tutti gli impiegati delle amministrazioni di cui trattasi hanno sostenuto, nella peggiore delle ipotesi, un solo esame nel corso dell'intera carriera; e mentre, in virtù del nuovo ordinamento, i più giovani dovranno ugualmente in futuro superare un solo esame per ottenere l'accesso alla carriera direttiva; soltanto agli impiegati che hanno già superato, nelle more del passaggio tra il vecchio e il nuovo ordinamento, il prescritto esame per la promozione al grado IX di gruppo B, dovrebbe essere richiesta una seconda prova di esame per la nomina alla qualifica immediatamente superiore. Ed a tale esame concorrerebbero con loro e con uguali diritti anche gli impiegati dei ruoli aggiunti che nessun altro concorso hanno precedentemente sostenuto.

Non v'ha dubbio che tale disegno di legge risponde ad un criterio di equità ed intende concedere il dovuto riconoscimento alle legittime aspettative dei funzionari delle carriere speciali, che in mancanza di una norma perequativa risulterebbero danneggiati.

Pertanto il relatore ne propone all'onorevole Commissione l'approvazione.

Si tratta in sostanza di un provvedimento perequativo, e sarebbe una ingiustizia non applicare lo stesso criterio nei confronti dei funzionari delle carriere speciali per i quali sia già stato indetto l'esame di concorso; pertanto, non solo faccio presente l'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge, ma rivolgo al Ministro preghiera che sia sospeso il concorso in atto in quanto, dopo l'approvazione della presente legge, non sarebbe opportuno sostenere la spesa derivante dal concorso stesso.

LOCATELLI. Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro

esame, nonchè alla richiesta espressa dal collega ed amico Piegari che il Governo sospenda questo concorso ove la Commissione decida nel senso indicato dal relatore.

BATTAGLIA. Debbo esprimere la mia ammirazione nei confronti del collega Piegari, il quale ha fatto una utilissima, ampia e profonda relazione in merito a questo disegno di legge. Per i motivi esposti dal nostro relatore, il disegno di legge Cervone è stato già approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati e ritengo che la nostra Commissione, per un senso di giustizia perequativa, non possa che approvarlo a sua volta.

LUBELLI. Anche io sono favorevole.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Desidero dire soltanto che il testo dell'articolo unico del disegno di legge è stato presentato dal Governo a modifica del testo presentato dall'onorevole Cervone e che in ciò stesso è implicita l'adesione del Governo, il quale si rende conto che, con questa seconda approvazione, l'iter legislativo del provvedimento è compiuto e che dovranno essere aboliti gli esami. Verranno adottate le disposizioni del caso perchè siano sospesi i concorsi.

AGOSTINO. Desidero che si prenda atto che il gruppo socialista è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2244 « Istituzione del ruolo di carriera di concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza », la 5^a Commissione ha chiesto un rinvio per poter dare il proprio parere a ragion veduta. Quindi, dobbiamo rinviare alla prossima seduta la discussione sul detto disegno di legge.

LEPORE. Penso che non sarà possibile discutere il disegno di legge nemmeno il giorno 18, perchè è stata presentata una serie di emendamenti, e occorre tempo per esaminarli.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi che avessero degli emendamenti da proporre di farceli pervenire, per darci la possibilità, se comportano conseguenze finanziarie, di trasmetterli per il prescritto parere alla Commissione finanze e tesoro.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io non entro nel merito della questione; però ricordo ciò che si è fatto dianzi per le spedalità dei Comuni sinistrati per cause belliche: se si fossero presi in considerazione gli emendamenti che tendevano ad estendere l'applicabilità di quella legge trascurando il finanziamento, non si sarebbero soddisfatti nemmeno i bisogni dei Comuni più danneggiati.

Situazione analoga si verifica per questo disegno di legge: ci sono delle categorie che ne attendono ansiosamente l'approvazione; se si presentano degli emendamenti per avvantaggiare altre categorie, mancherà il finanziamento, e forse non sarà approvato dal Senato il disegno di legge nemmeno con riferimento alle categorie per le quali la Camera lo ha faticosamente approvato dopo aver preso contatti anche col Tesoro: e tutto tornerà in alto mare.

Io esorterei i volenterosi lettori di memoriali e ideatori di emendamenti a comportarsi per questo disegno come per il disegno di legge riguardante le spedalità: venga approvato questo disegno di legge; e poi, in un secondo tempo, venga presentato un disegno di legge che si riferisca, magari, ad altre categorie per le quali il Tesoro consenta il finanziamento.

LEPORE. Non possiamo paragonare questo disegno di legge a quello sulle spedalità. In questo caso la questione va esaminata attentamente e profondamente, perchè non possiamo creare delle ingiustizie.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, ritengo sia meglio procedere alla discussione generale nella prossima seduta.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Siccome si parla di prossima seduta, vorrei fare una dichiarazione sull'ordine dei lavori.

Ieri il Senato ha rinviato a questa Commissione l'esame del disegno di legge Sturzo numero 125 con i relativi emendamenti.

Il Governo ancora una volta si rende parte diligente facendo rilevare che — dopo che un decreto presidenziale del 1954 pubblicò ufficialmente i risultati del censimento 1951 — bisognava, nella « prima sessione » del Parlamento successiva a quella pubblicazione, provvedere, per l'articolo 57 della Costituzione e per l'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948 numero 31, ad aggiornare la composizione del Senato in relazione alle risultanze di quel censimento.

Mesi fa la Commissione, in sede referente, si esprime in senso contrario alla proposta che il Governo, seguendo la tradizione, aveva avanzata onde si stabilisse che — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, anzichè per legge — fossero costituiti nuovi collegi (che, se non sbaglio, sarebbero stati nove). La Commissione non approvò quella proposta del Governo e non propose nulla per sostituirla.

Successivamente, in relazione al disegno di legge Sturzo n. 125, prima il senatore Sturzo e poco dopo il senatore Schiavone proposero un sistema per il quale, nonostante le variazioni risultanti dai censimenti, rimarrebbero sempre fermi i collegi attuali; — il numero dei senatori verrebbe via via stabilito con decreto del presidente della Repubblica; — i senatori da eleggere oltre il numero dei collegi verrebbero eletti coi resti o altrimenti.

Oggi siamo ancora in mora rispetto all'obbligo di aumentare il numero dei senatori dopo l'ultimo censimento, sì che vi sia un senatore ogni duecentomila abitanti o frazione di centomila. Si tratta, com'è chiaro, di un adempimento costituzionale al quale siamo tenuti a provvedere.

Qualcuno ha osservato che non converrebbe esaminare il disegno Sturzo coi relativi emendamenti prima che fosse approvata dal Parlamento la legge costituzionale che riforma il Senato. Rispondo che nulla esime la Commissione dal suo obbligo di riferire sul disegno

Sturzo e sui relativi emendamenti. Perciò fin da ora dichiaro che — stante quell'obbligo e stante la necessità di provvedere prontamente all'adempimento costituzionale concernente il numero dei senatori e il suo adeguamento dopo i censimenti — il Governo intende chiedere che la prossima seduta abbia luogo venerdì mattina e sia dedicata esclusivamente all'esame del disegno Sturzo e dei relativi emendamenti.

AGOSTINO. Attualmente il Governo sostiene la massima urgenza che si provveda alla revisione dei collegi elettorali in senso diverso da quanto è contemplato all'articolo 3 della legge del 1948. Prima che si parlasse di riforma del Senato, doveva operare l'articolo 3, in virtù del quale con legge, su iniziativa, naturalmente, del Governo, si doveva provvedere alla revisione delle circoscrizioni collegiali, sempre che dai risultati dell'ultimo censimento fossero risultate variazioni numeriche della popolazione.

Se mora c'è, questa mora è imputabile al Governo.

Nel frattempo, che cosa è avvenuto? Che il Senato ha preso in esame la riforma del Senato stesso ed ha approvato un testo sul quale alla Camera si sta discutendo ancora, e non sappiamo a quale conclusione si giungerà.

In questo stato di cose noi discutendo emendamenti alla vigente legge elettorale, discuteremo su materia fluida, perchè non si può più parlare dell'articolo 3 della legge n. 29 del 1948, in quanto non sappiamo quale potrà essere il sistema elettorale di domani in base alla riforma del Senato.

In questo stato di cose, di fronte alla fretta del Governo, io dico: no. Nego che vi sia urgenza, perchè non sappiamo se dobbiamo lavorare a vuoto, perchè diamo per presupposto quello che presupposto non è, quello che è friabile, quello che è viscido.

Io dico che questa materia la dobbiamo profondamente elaborare, e avere la possibilità di discutere dello strumento elettorale in esecuzione di quella che dovrà essere — evento futuro ed incerto — la nuova struttura del Senato. Se il Parlamento, per esempio, volesse escludere la elettività dei senatori, e volesse affermare un sistema diverso, il sistema per

nomina, dove andrebbe la legge elettorale? la circoscrizione? la revisione? Quindi, ritengo che si debba procedere con la massima ponderazione, e mi oppongo alla richiesta del Sottosegretario Bisori che l'esame del disegno di legge Sturzo e dei relativi emendamenti sia iniziato venerdì prossimo, e cioè dopo domani.

SCHIAVONE. Vorrei esporre un chiarimento sulla asserita carenza legislativa. Considero il problema del numero dei senatori in rapporto all'aumento della popolazione, che è un dato di fatto esistente obiettivamente.

Ciò premesso pongo la domanda: se il fatto esiste, dobbiamo o non dobbiamo approvare la norma per adeguarvi i collegi? Mi sembra che non vi sia alcuno ostacolo. E tanto più non c'è ostacolo in quanto il disegno di legge costituzionale già da noi esaminato a sua volta presuppone un aumento dei senatori, che quindi può non dipendere solamente dall'aumento della popolazione, ma potrà dipendere da questo e dalle norme sulla riforma del Senato. Non vedo comunque nessun contrasto fra le norme legislative al nostro esame ed il disegno di legge costituzionale in esame alla Camera.

Inoltre la legge pone un termine per adeguare il numero dei senatori ai risultati del censimento: dobbiamo disattenderlo? Bisogna evitare che le idee si confondano. Si tratta semplicemente dell'osservanza di un termine prescritto dalla legge.

TERRACINI. Avremmo dovuto pensarci fin da un anno fa; perchè dobbiamo farlo proprio adesso? Non mi ricordo, senatore Schiavone, che lei abbia allora invitato la Commissione a non porre more e non comprendo perchè lo faccia adesso. Confusioni non ve ne sono perchè tutti abbiamo le idee molto chiare in proposito. Giustamente il collega Agostino ha fatto presenti i motivi di carattere procedurale che escludono assolutamente la necessità di percorrere subito queste ultime tappe dell'iter legislativo del disegno di legge di cui trattasi.

Vi sono però anche, come sappiamo tutti, dei motivi di carattere politico, che nessuno, nè lei, senatore Schiavone, nè il senatore Agostino, nè altri ha menzionato, e ai quali mi permetto di accennare. Il voto di ieri del Senato non è stato un voto procedurale, è stato un

voto politico, il Senato ha dato una soluzione politica alla questione. Non si può adottare oggi, qui, una soluzione diversa da quella che è stata indicata ieri dal Senato. Il Senato non intende risolvere ora la questione della legge elettorale. È stato detto chiaro, netto, preciso, con un voto indiscutibile e che non può essere eluso.

D'altra parte io ritengo opportuno un emendamento al disegno di legge n. 125, che dica chiaramente ed espressamente: « Questa legge vale soltanto allo scopo di osservare la norma per cui bisogna adeguare il numero dei senatori all'aumento della popolazione secondo i dati del censimento ». Dite questo, in modo chiaro ed espresso, affinché questa legge, che voi ci chiedete di approvare, venga inchiodata alla sua materia.

Fino a quando si mira a realizzare una norma di legge che può valere per fini diversi, io non posso essere d'accordo. Noi richiamiamo un voto recentissimo del Senato perchè la Commissione non lo dimentichi cercando di imboccare la strada che il Senato non ha voluto imboccare.

Mi si può obiettare che il Senato ha rinviato il disegno di legge alla Commissione; sì, ma non con procedura d'urgenza, non con l'invito a riferire al più presto possibile, entro 24 ore. Il Senato non lo ha detto. Ed io sto alla decisione del Senato. Ieri, cosa stranissima, il Senato ha espresso un voto che coincideva con le mie attese. Con i voti del Senato, siano o meno in contrasto con i miei convincimenti, io ci sto.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Mi permetto di ricordare al senatore Terracini ed alla Commissione che fin dal 1953 il senatore Sturzo propose nel suo disegno di legge che agli aggiornamenti dopo i censimenti si provvedesse non con legge ma in altro modo.

LOCATELLI. Quel disegno di legge non comprendeva soltanto questa norma.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Pendente quella proposta Sturzo, nessuno — nè il Governo, nè i parlamentari — propose, dopo che nel 1954 fu approvato il censimento 1951, che ai suoi risultati fosse ade-

guato il numero dei senatori mediante variazione dei collegi o in altro modo.

Potrei ritorcere un argomento che è stato poco fa usato quando si è detto che, sino a quando non sarà approvata la riforma del Senato, non potremo praticamente esaminare in Commissione la legge elettorale. Potrei, in modo non meno logico, sostenere che, fino a quando non sarà deciso sul disegno Sturzo, che vuole adeguare il numero dei senatori alle risultanze del censimento con decreto e non con una legge, non converrà proporre una legge per adeguarlo.

Debbo poi ricordare che ieri, in Aula, era stata dapprima avanzata una pregiudiziale — quella a cui ha accennato il senatore Terracini — secondo la quale il Senato non avrebbe dovuto esaminare il disegno Sturzo coi relativi emendamenti fino a quando non fosse stata approvata la legge costituzionale che riforma il Senato. Ma quella pregiudiziale venne ritirata ed il senatore Lussu propose invece una semplice sospensiva, nel senso che il Senato, anzichè esaminare subito il disegno Sturzo coi relativi emendamenti, dovesse rinviarlo alla Commissione perchè questa riferisse. Nessuno disse che il disegno di legge dovesse restare praticamente bloccato davanti alla Commissione. Nessuno disse che la Commissione avrebbe dovuto far conto di non ricevere quel disegno e rimanere inerte, anzichè riferire su di esso. Il voto del Senato non fu in tal senso.

Oggi, dunque, si compirebbe un passo avanti rispetto alla linea che il Senato fissò col voto di ieri, e si violerebbe quella linea, se la Commissione stabilisse di non portare la sua attenzione sul disegno Sturzo e sui relativi emendamenti fino a quando non fosse stata approvata dalle due Camere la legge costituzionale che riforma il Senato.

Il senatore Terracini ha detto che ieri non fu votata la procedura d'urgenza. Ma la procedura d'urgenza, senatore Terracini, può esser chiesta e votata — un presidente di assemblea come lei deve insegnarmelo! — allorchè un disegno di legge vien presentato per la prima volta. Non poteva esser chiesta nè votata ieri sul disegno Sturzo che fu presentato nel 1952, e pel quale tutti i termini sono ormai scaduti tanto che il senatore Sturzo poté pretendere

che il disegno fosse portato in Aula senza relazione. Concludo ricordando che il Senato ha voluto che la Commissione esamini — e non che non esamini! — il disegno Sturzo coi relativi emendamenti

Ripeto che il Governo chiede alla Commissione di esaminare quel disegno con la prontezza che è necessaria per le ragioni esposte dal senatore Schiavone e per quelle che ho esposto io.

Insisto perchè venerdì venga tenuta una seduta dedicata all'esame del disegno di legge Sturzo e dei relativi emendamenti.

AGOSTINO. Faccio presente che, durante l'esame dei disegni di legge n. 1479 e n. 1952, la proposta del Governo che si dovesse provvedere alla revisione dei collegi, anzichè con la legge, con decreto del Capo dello Stato, non venne accettata dalla Commissione. Ma non è detto che tale punto non sia riesaminato dall'Assemblea, poichè questa sera il disegno di legge Tambroni, assieme al disegno di legge Lussu, che riguarda soltanto Trieste, è in discussione innanzi al Senato. Proprio in quella sede quindi il Governo avrà la possibilità di riproporre la propria richiesta, cioè che anzichè con legge si provveda con decreto all'adempimento di cui all'articolo 3 della legge 1948 in relazione con l'articolo 57 della Costituzione.

La Commissione invece ha già discusso di questo ed ha optato per la revisione dei collegi elettorali per legge non per decreto.

Il Governo però non si adegua al suddetto voto, non propone un disegno di legge in conformità dell'articolo 3 della legge 1948, ma, con gli emendamenti al disegno di legge Sturzo, ripropone, forse insidiosamente, la stessa cosa con altre parole.

A suo tempo il Senato dovrà essere investito della materia. Ad ogni modo, non vi è urgenza che la Commissione torni oggi a discutere di un argomento che già recentemente ha costituito oggetto di discussione.

SCHIAVONE. Vorrei rispondere all'obiezione di carattere personale del senatore Terracini. Dagli atti parlamentari risulta che, nella seduta del 25 ottobre 1955, in sede di discussione del bilancio dell'interno, proprio io mi sono occupato di questa materia e ho richiesto

che si adempisse al disposto dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29. Ho dunque fatto ciò che si negava che avessi fatto.

In rapporto alla legge ora all'esame dell'Assemblea, faccio osservare, con riferimento a quanto ha detto il senatore Agostino, che il testo della Commissione riguarda unicamente il territorio di Trieste. Non possiamo considerare quindi la eventualità di emendamenti in quella sede alle norme di carattere generale in materia di elezioni.

Io credo pertanto che, per provvedere agli adempimenti necessari per l'adeguamento dei collegi elettorali, si debbano esaminare senza ritardo ulteriore il disegno di legge n. 125 e gli emendamenti al medesimo.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi sembra che il senatore Agostino abbia cambiato quello che dianzi era l'obiettivo dei senatori della sua parte. Egli ha sostenuto, infatti, che la Commissione non potrebbe esaminare il disegno Sturzo non già fino a quando le due Camere abbiano approvata la legge costituzionale che riforma il Senato, ma fino a quando non siano stati esaminati i disegni, che stasera il Senato discuterà, nei quali son contenute norme per Trieste, e nei quali era stata originariamente proposta anche una norma sulla revisione dei collegi senatoriali dopo i censimenti.

Alla nuova tesi del senatore Agostino rispondo che il voto espresso ieri dal Senato prelude quella tesi. Spiego.

C'era in discussione, ieri, il disegno Sturzo, sul quale erano stati presentati numerosi emendamenti. Fu proposto dal senatore Tessitori e dal Presidente del Consiglio che il disegno di legge su Trieste — cioè quel tanto di norme che riguarda esclusivamente Trieste e che si trova proposto all'Assemblea nel testo e con la relazione della 1^a Commissione — fosse esaminato con precedenza, dato che quelle norme hanno carattere costituzionale. Il senatore Lussu aderì a quella richiesta. E il Senato stabilì sostanzialmente di scindere la discussione in due parti: una, da affrontarsi oggi, concernente unicamente Trieste; un'altra, da affrontarsi dopo che questa Commissione avrà riferito, concernente il disegno Sturzo coi relativi emenda-

menti, cioè norme non costituzionali ma elettorali.

Il senatore Agostino ha accennato che il Governo ripropone un qualche cosa che riesumerebbe ciò che la Commissione non approvò, circa i collegi. Niente affatto.

Il Governo aveva proposto che, per l'aggiornamento del numero dei senatori dopo i censimenti, si procedesse mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Questa Commissione, in sede referente, non approvò quell'articolo e non ne approvò neanche la soppressione: l'articolo, comunque non potè esser portato al Senato come sostenuto dalla Commissione e figura perciò non esistente nel testo su cui oggi il Senato è chiamato a deliberare.

Naturalmente restò aperta, circa l'adeguamento dopo i censimenti, ogni possibile soluzione diversa da quella che la Commissione non approvò. Ebbene: il senatore Sturzo, nel settembre scorso, propose una soluzione diversa da quella che la Commissione non aveva approvata. Precisamente: propose che, per l'adeguamento, dopo i censimenti si procedesse non costituendo collegi nuovi — come dovrebbe avvenire secondo la legge del 1948, e come avrebbe dovuto avvenire anche secondo la proposta governativa che la Commissione non approvò — bensì aumentando il numero dei senatori senza ritoccare i collegi. Nello stesso senso propose poi emendamenti il senatore Schiavone. Gli emendamenti presentati successivamente dal Governo sono un sunto degli emendamenti Sturzo e Schiavone.

Finisco rilevando che non m'ingannava la memoria quando dianzi affermavo che ieri il Senato votò non su una pregiudiziale, ma su una semplice sospensiva. Leggo ora, infatti, a pagina 3 del resoconto sommario:

« PRESIDENTE. Invita il senatore Lussu a formulare in termini più precisi la sua richiesta, specificando se intenda proporre una pregiudiziale, e cioè che non si debba discutere il disegno di legge prima che la Camera dei deputati abbia approvato la riforma del Senato, o se intenda proporre puramente e semplicemente la sospensiva con il rinvio del disegno di legge alla Commissione.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

68ª SEDUTA (4 dicembre 1957)

LUSSU. Precisa che intende proporre la sospensiva con il rinvio del disegno di legge alla Commissione ».

Il Senato approvò, dunque, una sospensiva, che significava puramente e semplicemente il rinvio del disegno e degli emendamenti alla Commissione perchè questa riferisse.

Se la Commissione oggi dicesse di non voler riferire, per ora, su quel disegno e sugli emendamenti, contraddirebbe al voto del Senato, che essa interpreterebbe in senso assolutamente diverso da quello che ebbe; e andrebbe anche contro il Regolamento, che non consente mai alle Commissioni di esimersi dall'obbligo di riferire sui disegni loro sottoposti in sede non deliberante.

Perciò insisto perchè venerdì mattina la Commissione si aduni per esaminare il disegno di legge Sturzo coi relativi emendamenti.

TERRACINI. La Commissione, da tempo memorabile, si riunisce il mercoledì. C'è una proposta di convocarla, invece, in via straordinaria, venerdì, per procedere all'esame del disegno di legge Sturzo.

La Commissione non solo non può esimersi, ma non intende esimersi da tale esame. Si vuole però che l'esame stesso avvenga nei modi normali, consueti, senza nulla di eccezionale. È l'eccezionalità che dà il tono politico alla richiesta; si riapre, allora, tutto il problema politico.

Inoltre, come possiamo deliberare di inserire nell'ordine del giorno un disegno di legge che non risulta ancora ufficialmente pervenuto alla Commissione?

SPASARI. Non è possibile tenere seduta venerdì prossimo.

PRESIDENTE. Inseriamo il disegno di legge n. 125 nell'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso desistere dalla mia richiesta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, rimane stabilito che il disegno di legge n. 125 sarà posto all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 18 dicembre.

BATTAGLIA. Vorrei pregare il Presidente di sollecitare la 5ª Commissione a dare il nuovo parere sul disegno di legge n. 1940 in relazione all'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Sarà provveduto.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bartole: « Distacco dal comune di Montefiorino (Modena) delle frazioni a destra del torrente Dragone (Palagano-Boccassuolo-Castrignano-Susano-Savoniero-Monchio) e costituzione delle stesse in comune autonomo con la denominazione di Palagano » (2100) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Bartole: « Distacco dal comune di Montefiorino (Modena) delle frazioni a destra del torrente Dragone (Palagano-Boccassuolo-Castrignano-Susano-Savoniero-Monchio) e costituzione delle stesse in comune autonomo con la denominazione di Palagano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Con la proposta di legge del deputato Bartole si tende a ricostituire l'antico comune di Palagano, che nel 1831 venne incorporato nel vicino comune di Montefiorino. Tornato autonomo sotto il Governo provvisorio del Farini al tempo delle annessioni, fu nel 1869 nuovamente assorbito da Montefiorino, del quale ha continuato e continua tuttora a far parte come semplice frazione. Pertanto più che della costituzione di un nuovo Comune si tratta della ricostituzione di un vecchio comune.

Palagano attualmente conta 1.500 abitanti circa; ed è il centro più importante di quella parte del territorio comunale di Montefiorino che, per essere delimitata tutto in giro dai confini con i comuni contermini e, dal lato mediano (interno), dal corso del torrente Dragone, costituisce una zona a netta demarcazione territoriale. Essa ha una estensione di 6.043 ettari ed una popolazione complessiva di 4.867 abitanti, le quali sono pari rispettivamente al

57 e al 51 per cento circa di quelle dell'intero comune. Di conseguenza Montefiorino verrebbe ad essere — grosso modo — diviso a metà.

Il comune di Montefiorino, sito nel cuore dell'Appennino tosco-emiliano, a confine con la provincia di Reggio Emilia ed a circa trenta chilometri dal passo delle Radici, posto quindi a cavallo dei due versanti appenninici, è tra i comuni più fortemente accidentati della provincia di Modena. Solcato da profonde valli di torrenti (il Dragone e il Dolo) e di altri minori corsi d'acqua, presenta fortissimi sbalzi altimetrici, tali da rendere le comunicazioni tutt'altro che agevoli, concorrendo ad aggravare la situazione la vastità del territorio.

Le frazioni in destra del Dragone, da distaccarsi per costituire il comune di Palagano, distano dal capoluogo da un minimo di undici ad un massimo di ventiquattro chilometri, attraverso vie che debbono superare dislivelli di centinaia di metri con forti pendenze.

Tutte le frazioni hanno firmato la loro istanza per la costituzione del comune di Palagano; soltanto nell'istanza della frazione di Monchio le firme non rappresentano la maggioranza, ma la opposizione è da attribuirsi più che alla frazione ad una singola persona di Monchio per una questione personale.

Palagano è attrezzato per giustificare la emanazione del provvedimento della sua erezione a comune, anche perchè è stato già per 25 anni un comune autonomo. Ha i suoi uffici pubblici, la ricevitoria delle imposte e consumi, l'ufficio postale e telefonico, la condotta medica, le scuole elementare e media, e quale luogo di soggiorno e cura può disporre di una discreta attrezzatura, costituita da un ristorante albergo e caffè. È anche sede della casa madre di un importante istituto religioso, quello della Francescane dell'Immacolata.

La Prefettura di Modena, nell'istruire questa pratica, ha concluso esprimendo il giudizio che la costituzione di Palagano in comune autonomo trova giustificazione in situazioni obiettive di fatto.

Per quanto riguarda le ripercussioni che il distacco del comune determinerà sull'incidenza tributaria locale, attualmente i tributi comunali incidono sui cittadini dell'attuale comune nella misura di circa 2.000 lire per abitante.

A divisione avvenuta del territorio, si avrebbe per i cittadini del futuro comune di Montefiorino un carico medio tributario comunale di circa 2.700 lire, e per quelli del costituendo comune di Palagano di 2.600 lire. Tale incremento, se considerato in senso assoluto, non è trascurabile, ma tale diventa se considerato in rapporto agli innumerevoli vantaggi, anche economici, che si verificherebbero se verrà soddisfatta la legittima aspirazione di Palagano di divenire comune autonomo.

Esiste la volontà dei frazionisti, di quasi tutti, tranne quelli di Monchio, di costituire questo comune autonomo, esistono le difficoltà dei frazionisti per recarsi dalle varie frazioni a Montefiorino, sede del comune, esiste tutta una attrezzatura per Palagano sufficiente perchè possa essere comune autonomo, e per queste considerazioni il vostro relatore propone l'approvazione del disegno di legge, che già è stato approvato dalla Camera dei deputati.

TERRACINI. Vorrei un chiarimento. La popolazione di Montefiorino, il suo Consiglio comunale, si sono pronunciati? Osservo che lo aggravio tributario locale andrebbe maggiormente a carico degli abitanti di Montefiorino che non di quelli del nuovo comune. Comprendo che, pur di poter avere il comune, gli abitanti di Palagano siano disposti a pagare seicento lire di più l'anno, ma ritengo che gli abitanti di Montefiorino, i quali saranno già umiliati per la declassificazione del loro comune, non siano contenti di farne le spese pagando di più.

Inoltre l'opposizione degli abitanti di Monchio può risiedere nel fatto che la distanza dal nuovo comune sia maggiore di quella attuale dal comune di Montefiorino.

ANGELINI, relatore. Non mi risulta. Più che altro, sembra si tratti di una rivalità.

Ad ogni modo, il fatto che l'amministrazione comunale di Montefiorino non voglia perdere i 6.043 ettari ed i 4.867 abitanti che costituiscono l'estensione del territorio di Palagano e la sua popolazione, non è un motivo sufficiente per dover impedire al Governo di costituire il comune di cui trattasi.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono impressionanti le distanze fra le varie frazioni ed il comune di Montefiorino, come del resto si può rilevare dalla pianta planimetrica annessa alla proposta di legge originaria.

Palagano era già comune nel Medio Evo; lo fu di nuovo sotto il Governo provvisorio del Farini nel 1860; ha sempre nutrita l'aspirazione a ridivenirlo.

Fu anche iniziata la procedura amministrativa per la costituzione del Comune autonomo di Palagano; ma non fu raggiunto il minimo di contribuenti che occorreva, secondo la legge comunale e provinciale, chiedessero la costituzione del nuovo Comune perchè la procedura amministrativa potesse aver corso.

Il Governo potrebbe, a questo punto, sostenere ciò che ha sempre sostenuto quando in sede legislativa si è chiesta la costituzione di un Comune mentre, date le circostanze, era esperibile la procedura amministrativa: venga battuta secondo legge la via amministrativa, potrebbe dire anche questa volta il Governo. Ma, per Palagano, non lo diciamo. Abbiamo la sensibilità dei casi concreti. A noi risulta che in quelle montagne l'emigrazione è larghissima: molti piccoli proprietari emigrano; ed è quindi praticamente impossibile poter raggiungere la maggioranza dei contribuenti che la legge esige perchè possa venir esperita la procedura amministrativa. Di fronte a quella impossibilità il Governo — date le eccezionalissime circostanze che ricorrono per Palagano — si dichiara favorevole alla costituzione del nuovo Comune.

CONDORELLI. Non sarebbe possibile accontentare Monchio?

MENOTTI. Propongo il rinvio alla prossima settimana per esaminare la questione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho ricevuto molte sollecitazioni e debbo insistere per l'approvazione.

PIECHELE. Anche se, in linea d'aria, la distanza di Monchio da Montefiorino può essere inferiore a quella che la separa da Pala-

gano, indubbiamente le comunicazioni sono molto più comode con Palagano che non con Montefiorino.

Sono del parere che si debba già fin da oggi approvare il disegno di legge così come è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, il quale ne ha discusso a lungo, venendo incontro ad aspirazioni che non sono soltanto di oggi ma di altri tempi.

TERRACINI. Sulla base di una cartina dove non sono indicate le altitudini non si può giudicare, e perciò mi chiedo perchè gli abitanti di Monchio, che sono circa un terzo di quelli di Palagano, non siano nella loro maggioranza d'accordo circa la proposta. L'unico motivo logico è proprio quello delle distanze.

Solo per questo motivo, pur senza dichiararmi contrario, desidererei avere un chiarimento in proposito. Credo che, richiedendola alla Prefettura di Modena, si possa avere una cartina con i dati che occorrono.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In tal caso andrebbe precisato esattamente quali dati si vorrebbero conoscere.

TERRACINI. La richiesta potrebbe essere intesa a conoscere per quali motivi la frazione di Monchio è contraria e se, per caso, i motivi stessi non si debbano ricercare nelle maggiori difficoltà di comunicazione con il nuovo capoluogo rispetto al vecchio.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Trovo ora qui, nel mio fascicolo, un appunto dal quale risulta che Monchio è distante da Montefiorino chilometri 21 e da Palagano 15;

che la frazione di Monchio non ha mai fatto parte del comune di Palagano nei due periodi in cui questo fu costituito in comune autonomo;

che la situazione topografica consiglia l'annessione di Monchio a Palagano anche perchè, in caso di piena del fiume Dragone, i cittadini di Monchio debbono effettuare un lungo percorso a monte per raggiungere Montefiorino;

che non risulta comprensibile la ragione per cui vorrebbero restare uniti all'attuale capoluogo.

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

69^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

ANGELINI, *relatore*. L'altitudine di Montefiorino è di 1.456 e quella di Monchio di 1.088

LEPORE. Nella relazione del deputato Bartole sono chiaramente espresse le ragioni che rendono opportuno il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Mi pare che molte delle legittime richieste di chiarimenti siano state soddisfatte. Del resto la relazione prospetta fotograficamente la situazione.

AGOSTINO. La situazione topografica di Palagano, quale risulta dagli elementi a nostra disposizione, è a mio avviso di importanza predominante. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le frazioni poste sulla destra del torrente Dragone: Palagano, Boccassuolo, Susano, Savoniero, Costrignano, Monchio, sono distaccate dal comune di Montefiorino in provincia di Modena ed erette in Comune autonomo con la denominazione di Palagano e con la sede in Palagano.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Modena, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Palagano e di Montefiorino.

Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il prefetto di Modena,

sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Montefiorino, da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali, e determinerà la pianta organica del personale del comune di Palagano.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Montefiorino.

Al personale in servizio presso i comuni di Montefiorino e di Palagano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Meo e Petrilli: « Costituzione del comune autonomo di Carapelle, in provincia di Foggia » (2060) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Meo e Petrilli: « Costituzione del comune autonomo di Carapelle, in provincia di Foggia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Carapelle, che prende il nome dall'omonimo torrente, è una frazione del comune di Ortanova. Conta 2208 abitanti secondo il censimento del 1951, ma si può ritenere che oggi conti circa 2600 abitanti, data la prolificità di quella gente rurale. Si distende su un territorio ferace e rigoglioso; trovasi al centro di un gruppo di paesi importanti come Ascoli Satriano, Bovenno, il borgo La Serpe, la frazione di Ordona, con cui intreccia rapporti

economici e commerciali, nonchè Cerignola e Manfredonia, con le quali ha diretti allacciamenti stradali.

Dista da Ortanova quattro chilometri, mentre un breve tratto di agevole strada — soltanto cinquecento metri — la collega con la statale Adriatica n. 16 Bari-Foggia.

Dista soltanto un chilometro dalla linea ferroviaria Bari-Foggia mentre dalla stazione del capoluogo dista tre chilometri e mezzo.

La frazione di Carapelle dispone di vie spaziose, rettilinee; vi è un notevole impulso edilizio; è provvista di acqua potabile fornita dall'acquedotto pugliese; di una propria rete fognante, distinta da quella del capoluogo (Ortanova); è munita di illuminazione elettrica; ha una propria delegazione comunale, un ufficio anagrafico, una chiesa parrocchiale di recente costruzione, un cinema, l'ufficio postale, telegrafico e telefonico. È stato pure istituito un ufficio delle imposte di consumo. Ha le condotte medica e ostetrica e la farmacia. Ben nove insegnanti impartiscono lezioni; ha una scuola popolare e un centro di lettura.

Il comune di Ortanova, da cui dipende Carapelle, ha dato parere favorevole. Da una minuta istruttoria risulta che vi sarebbe l'auto-sufficienza finanziaria non solo per Carapelle, ma anche per Ortanova, dopo il distacco della frazione di Carapelle con il relativo territorio.

Per questi motivi il relatore si esprime favorevolmente alla costituzione del Comune di Carapelle.

LUBELLI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

LOCATELLI. Anche io do parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

BATTAGLIA. Mi associo al parere favorevole manifestato dai senatori Lubelli e Locatelli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La frazione « Carapelle » è distaccata dal comune di Ortanova in provincia di Foggia, ed eretta in comune autonomo, con la denominazione di « Carapelle ».

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Foggia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Carapelle e di Ortanova.

Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il prefetto di Foggia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Ortanova, da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali, e determinerà la pianta organica del personale del comune di Carapelle.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Ortanova.

Al personale in servizio presso i comuni di Ortanova e di Carapelle che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.